

**MEMORIA PER IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO**

Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo
117-*bis* del Testo unico bancario

1. PREMESSA	2
2. CONTENUTO DELLA DELIBERA	2
<i>Articolo 1 (Definizioni).....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 2 (Ambito di applicazione).....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 (Affidamento).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 (Sconfinamento).....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 5 (Disposizioni finali).....</i>	<i>8</i>

1. PREMESSA

La deliberazione detta disposizioni applicative dell'articolo 117-*bis* del Testo unico bancario (TUB), introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. Essa tiene anche conto di quanto previsto dall'articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, che stabilisce la nullità delle clausole che prevedono commissioni in violazione delle presenti disposizioni e dell'articolo 1, comma 1-*ter*, del citato decreto legge n. 29/2012, che individua i casi in cui non è dovuta la commissione di istruttoria veloce negli sconfinamenti.

Il testo tiene conto dei numerosi commenti ricevuti nel corso della consultazione pubblica.

Il nuovo articolo del TUB disciplina la "remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito". Al comma 4, viene affidata al CICR l'emanazione di disposizioni applicative e l'eventuale estensione della disciplina ivi prevista ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente. Il CICR è, inoltre, chiamato a individuare ipotesi di esenzione dalla commissione di istruttoria veloce prevista per gli sconfinamenti.

2. CONTENUTO DELLA DELIBERA

Articolo 1 (Definizioni)

L'articolo contiene le definizioni rilevanti ai fini della deliberazione:

- le lettere a) e b) individuano la nozione di "cliente" e di "intermediario": esse riproducono le corrispondenti definizioni già presenti nelle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*" del 29 luglio 2009, e successive modificazioni;
- la lettera c) definisce l'"affidamento", ossia la "somma messa a disposizione del cliente" o "linea di credito" (espressione, quest'ultima, impiegata dal d.l. n. 1/2012 in maniera equivalente) in virtù di uno dei contratti ai quali si applica la nuova disciplina. In coerenza con l'art. 117-*bis* TUB, che fa riferimento all'apertura di credito, si precisa che il finanziamento deve avere carattere rotativo (il cliente deve essere cioè in grado di ripristinare la disponibilità delle somme messe a disposizione sulla base del contratto);
- la lettera d) contiene la definizione di "sconfinamento", distinguendo tra "utilizzi extrafido" e "sconfinamenti in assenza di fido". In ogni caso si precisa che: a) all'origine dello sconfinamento può esservi un'operazione disposta dal cliente o altro fatto che determini un addebito a suo carico; b) lo sconfinamento è per natura concesso dall'intermediario a propria discrezione.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

L'articolo individua le forme contrattuali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 117-*bis* TUB e della relativa disciplina attuativa.

Viene precisato, innanzitutto, che la disciplina si applica anche ai contratti con i consumatori: sebbene l'articolo 117-*bis* del TUB non si applichi ai rapporti con i consumatori (se di importo compreso tra i 200 e i 75.000 euro), la delibera prevede l'applicazione anche ai rapporti con questi soggetti in forza di due previsioni:

- 1) l'articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. *a*, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62), che si applica ai rapporti tra le banche e tutta la clientela;
- 2) il comma 4 dell'articolo 117-*bis* del TUB, che consente al CICR di applicare la disciplina prevista dal medesimo articolo 117-*bis* a fattispecie ulteriori che presentino analoghe esigenze di tutela del cliente.

Alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono richiamati i contratti già contemplati dalla legge (aperture di credito, sconfinamenti in conto corrente in assenza di affidamento e oltre il limite del fido). Con specifico riguardo all'apertura di credito, oltre a richiamarsi il suo carattere rotativo (in coerenza con quanto stabilito all'art. 1, comma 1, lettera *c*), si specifica che essa deve essere regolata in conto corrente: sembrano infatti esulare dal campo di applicazione dell'art. 117-*bis* le tipologie complesse di finanziamento (es. *project financing*) in cui la linea di credito è regolata in maniera autonoma rispetto al conto corrente; indici letterali dell'intenzione del legislatore di disciplinare esclusivamente le fattispecie regolate in conto corrente (salva la facoltà del CICR di estendere a ulteriori fattispecie) si rinvergono nei richiami al contratto di conto corrente contenuti nell'art. 117-*bis*, comma 1, del TUB e nell'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legge n. 29/2012; tali richiami lasciano presupporre che il legislatore abbia inteso prendere in considerazione esclusivamente i casi in cui esiste un conto corrente sul quale sono regolate le operazioni disciplinate dall'art. 117-*bis* TUB.

Con le lettere d) ed e) si esercita la facoltà – attribuita al CICR dal richiamato comma 4 dell'articolo 117-*bis* del TUB – di estendere la disciplina anche a contratti ulteriori, quando sussistano analoghe esigenze di tutela del cliente.

Considerata l'analogia tra il conto corrente e il conto di pagamento, queste esigenze sono innanzitutto rinvenibili con riguardo agli affidamenti e agli sconfinamenti sui conti di pagamento (lett. d), ipotesi presente quando i prestatori di servizi di pagamento concedano crediti ai sensi dell'articolo 114-*octies*, comma 1, lett. *a*), del TUB.

Con riferimento alle carte di credito (lett. e), si è tenuto conto di due opposti fattori. Da un lato, affidamenti e sconfinamenti sulle carte di credito soddisfano esigenze di finanziamento equiparabili a quelle assolute da operazioni analoghe sul conto corrente: la previsione per le carte di una struttura di costo simile a quella prevista per affidamenti e sconfinamenti in conto corrente favorirebbe quindi la comparabilità tra più forme tecniche di finanziamento. Dall'altro, si è considerato che – con riferimento agli affidamenti su carte di credito – non sono attualmente previste commissioni volte a remunerare questa componente, quanto piuttosto voci di costo (es. la quota annuale) che remunerano la carta nel suo complesso avendo presente anche i servizi di pagamento ad essa connaturati; viceversa, possono essere presenti componenti commissionali per

molti versi analoghe a quelle applicate sugli sconfinamenti in conto corrente. Per questi motivi la scelta effettuata prevede di:

- non estendere l'applicazione della norma agli affidamenti a valere su carte di credito. Come sopra ricordato, non risultano attualmente applicati oneri riferiti esclusivamente a questo servizio; l'eventuale scorporo della quota delle commissioni ad esso imputabile e l'applicazione su questa della nuova disciplina potrebbe – da un lato – non accrescere ma diminuire la trasparenza e comparabilità dei costi complessivi delle carte; dall'altro, determinare un innalzamento degli oneri complessivi a carico del cliente qualora gli intermediari introducessero la commissione per la messa a disposizione dei fondi;
- prevedere l'estensione della nuova disciplina (e, quindi, la possibilità di applicare – oltre al tasso – la sola commissione di istruttoria veloce) agli sconfinamenti a valere su carte di credito, rendendo così più chiari per il cliente gli oneri a suo carico per queste operazioni.

Si fa rinvio, per un'analisi più dettagliata, al par. 1 della *“Relazione sull'analisi di impatto”*.

L'ultimo comma dell'articolo chiarisce che l'ambito di applicazione oggettivo dell'articolo 117-bis del TUB e dell'articolo 27-bis, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, coincidono nonostante impieghino termini diversi per indicare i contratti cui si applicano.

Articolo 3 (Affidamento)

L'articolo precisa alcuni profili applicativi della disciplina fissata dall'articolo 117-bis del TUB, comma 1 (come modificata dal comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62) con riferimento agli affidamenti; come chiarito nel commento all'articolo 2, la disposizione riguarda gli affidamenti derivanti da contratti di apertura di credito regolata in conto corrente o relativi a conti di pagamento.

Il comma 1 richiama quanto disposto dalla legge e prevede che – per gli affidamenti – possono essere applicati alla clientela esclusivamente una commissione onnicomprensiva, determinata liberamente nel contratto anche in relazione alle specifiche tipologie di affidamento, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, di ammontare non superiore allo 0,5 per cento per trimestre dell'accordato nonché un tasso di interesse sulle somme effettivamente utilizzate dal cliente.

Il comma 2 è volto a chiarire come si applica ciascuna delle due componenti di costo (commissione e tasso) e il significato da attribuire al requisito di “onnicomprensività” della commissione stabilito dalla legge. In particolare:

- la commissione onnicomprensiva va calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente; ciò in quanto essa è volta a remunerare i costi sopportati dall'intermediario in relazione all'obbligo di garantire al cliente la disponibilità pattuita, costi evidentemente tanto più elevati quanto più elevato è l'importo messo a disposizione e il rischio di liquidità assunto dall'intermediario;
- il requisito di “onnicomprensività” stabilito dalla legge per la commissione implica (lett. i) che agli intermediari è vietato applicare qualsiasi altro onere ulteriore in relazione alla messa a disposizione dei fondi o all'impiego dei medesimi. Si fa riferimento, ad esempio, alle commissioni di istruttoria o alle spese relative al conteggio degli interessi, che dovranno ricadere integralmente nella commissione onnicomprensiva prevista dalla legge. La lettera i) si

chiude con una clausola residuale che vieta, in attuazione del principio di onnicomprensività, ogni altro corrispettivo per attività che siano a esclusivo servizio dell'affidamento. La soluzione ricalca quanto già previsto dall'allegato 5B alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza che detta regole per il calcolo del TAEG per gli affidamenti in conto corrente. Ne consegue che restano, ad esempio, esclusi dall'applicazione della delibera, i costi per le comunicazioni periodiche al cliente relative all'apertura di credito e al suo utilizzo quando siano effettuate insieme a quelle relative al conto o alla carta, in quanto non riguardanti in via esclusiva l'apertura di credito. Per tener conto dei commenti formulati nel corso della consultazione pubblica, viene precisato che non rientrano nella commissione onnicomprensiva le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca e quelle relative a servizi di pagamento impiegati per utilizzare le somme messe a disposizione;

Sempre a seguito di richieste di chiarimento pervenute nel corso della consultazione pubblica, viene inoltre chiarito:

- che la commissione si applica sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione, a prescindere dall'effettivo utilizzo. La soluzione risponde al tenore letterale della disposizione ("una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ") e alle esigenze di trasparenza perseguite dalla legge: essa infatti permette al cliente di conoscere *ex ante* l'ammontare degli oneri dovuti; l'ipotesi alternativa - secondo cui la commissione si applica sulla somma a disposizione al netto di quella utilizzata - replicherebbe la situazione attuale, in cui il cliente non è in grado di conoscere se non *ex post* i costi dell'operazione. La scelta è inoltre in linea con una recente pronuncia dell'Arbitro Bancario Finanziario (n. 708 del 9.3.2012) concernente l'art. 2-bis del d.l. n. 185/2008 (il cui testo è stato sostanzialmente riprodotto, in parte qua, nell'art. 117-bis TUB).
- che la commissione viene corrisposta, entro il limite massimo dello 0,5 per cento per trimestre, secondo la tempistica prevista dal contratto; se corrisposta in anticipo, in caso di estinzione anticipata del rapporto ne deve essere restituita la parte eccedente.

Articolo 4 (Sconfinamento)

Anche questo articolo, come il precedente, riporta al comma 1 la disciplina stabilita dall'articolo 117-bis del TUB. E' quindi previsto che, per i contratti che ricadono nel campo di applicazione della delibera, in caso di sconfinamento sono ammessi esclusivamente una commissione di istruttoria veloce e un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.

Come per gli affidamenti (cfr. commento *sub* articolo 3), i commi successivi chiariscono come si applica ciascuna delle due componenti di costo (commissione e tasso).

a) Commissione di istruttoria veloce (commi 2, 3, 4, e 5)

Il comma 2 fornisce alcune precisazioni sulle caratteristiche della commissione, previste dall'articolo 117-bis TUB.

Alla lettera a) si chiarisce che nell'ambito di un medesimo contratto la commissione deve essere unica, predeterminata in misura fissa; l'intermediario può ovviamente applicare commissioni di importo diverso a rapporti distinti. Questa soluzione è in linea con l'obiettivo perseguito dal legislatore. Nel semplificare in modo radicale la struttura degli oneri applicabili per il caso di sconfinamento, l'articolo 117-bis del TUB ha infatti inteso assicurare la massima

trasparenza dei costi nei confronti della clientela: la previsione di un'unica commissione determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto consente ai clienti di conoscere con chiarezza *ex ante* l'esatto ammontare degli oneri applicabili in caso di sconfinamento e di confrontare agevolmente le offerte dei diversi operatori.

Anche a seguito dei commenti pervenuti nel corso della consultazione pubblica, viene tuttavia previsto che, per alcuni rapporti, sia possibile prevedere – nello stesso contratto – commissioni di importo diverso a seconda dell'ammontare dello sconfinamento. La disposizione è volta a consentire agli intermediari di commisurare la commissione ai costi dell'istruttoria veloce nei casi in cui quest'ultima è più onerosa, ed evitare gli effetti di sussidio incrociato che si potrebbero determinare se fosse imposta una commissione unica; per questo motivo questa facoltà è subordinata alle seguenti condizioni:

- il cliente è un'impresa;
- lo sconfinamento ha un importo superiore a 5.000 euro: le procedure interne prevedono infatti istruttorie più complesse e, come tali, più costose solo quando lo sconfinamento ha un importo elevato. La soglia di 5.000 euro comporta che per circa i due terzi degli sconfinamenti delle imprese la commissione dovrebbe essere comunque unica secondo la regola generale sopra descritta;
- non vengono previsti più di tre scaglioni di importo della commissione: ciò riflette il numero dei possibili livelli di approvazione degli sconfinamenti – a seconda della loro entità – generalmente riscontrati nelle prassi operative degli intermediari; il limite consente comunque di mantenere basso il livello di complessità delle commissioni applicate, in modo da non pregiudicare chiarezza e comparabilità dei costi.

La lettera b) e il comma 4 chiariscono la previsione di legge (articolo 117-*bis*, comma 2, del TUB) in base alla quale la commissione di istruttoria veloce deve essere "commisurata ai costi" e individua le modalità con cui accertare il rispetto di questa condizione.

Con riferimento a quest'ultimo punto, va considerato che l'istruttoria veloce, per sua natura, non può essere documentata in maniera articolata come l'istruttoria tradizionale: l'esigenza di dover dimostrare, caso per caso, di averla effettuata si tradurrebbe necessariamente in oneri operativi a carico degli intermediari con un allungamento delle procedure e costi aggiuntivi che potrebbero essere traslati sulla clientela: per questa ragione il comma 4, lettera a), stabilisce la presunzione che l'istruttoria veloce sia stata effettuata se così è previsto da procedure interne adeguatamente formalizzate; queste ultime devono individuare i casi in cui, a fronte di uno sconfinamento, viene svolta un'istruttoria veloce prima che sia concessa la relativa autorizzazione. Viene inoltre stabilito che le procedure non possano prevedere che venga applicata più di una commissione nella stessa giornata.

In questo modo si soddisfano due obiettivi: la speditezza operativa e la tutela del cliente; a questo viene così assicurato che, anche a fronte di più sconfinamenti effettuati nella stessa giornata, venga applicata la commissione una sola volta e che, comunque, la commissione sia applicata solo a fronte di un'istruttoria effettivamente svolta in quanto le procedure interne lo richiedono.

La scelta di fare leva su requisiti organizzativi per assicurare comportamenti corretti degli intermediari è coerente con un indirizzo regolamentare ormai consolidato e previsto dall'articolo 127 del TUB. Lungo quest'ultima direzione vanno anche le previsioni che riguardano l'ammontare della commissione, che la legge richiede sia commisurato ai costi. La delibera stabilisce che la

commissione non può eccedere i costi direttamente connessi, in media, all'istruttoria (comma 2, lett. b); in linea con quanto già previsto per analoghe ipotesi ⁽¹⁾, tali costi devono essere preventivamente quantificati e adeguatamente motivati (comma 4, lett. b). E', inoltre, previsto che i costi dell'istruttoria possano essere quantificati in modo differente a seconda delle tipologie di clientela, ad esempio a seconda che si tratti di imprese o di consumatori, se questo fattore determina una variazione dei costi dell'istruttoria veloce.

Le richieste di chiarimento pervenute nel corso della consultazione pubblica hanno indotto a precisare che:

- siano resi noti alla clientela i casi in cui – secondo le procedure interne predisposte dagli intermediari – la commissione è dovuta (comma 5);
- la commissione non può essere applicata qualora l'intermediario ripeta un'istruttoria durante il perdurare dello sconfinamento: il carattere di rapidità dell'istruttoria, qualificata dalla legge come "veloce", indica infatti che il legislatore ha inteso riferirsi alla valutazione effettuata prima che lo sconfinamento sia concesso. In particolare la nuova lettera c) del comma 2 – nel chiarire che la commissione è dovuta per addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento concesso – intende precisare, da un lato, come è applicata la commissione e, dall'altro, che essa non è dovuta se non vi sono state ulteriori operazioni di addebito;
- rilevano esclusivamente gli sconfinamenti sul saldo disponibile di fine giornata (comma 2, lettera d); se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono dovuti né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse (comma 3).

Il comma 6 si occupa dell'esenzione dal pagamento della commissione di istruttoria veloce; vengono in rilievo due disposizioni:

- i) l'articolo 117-*bis*, comma 4, ultimo periodo, del TUB, il quale prevede che il CICR individui i casi in cui la commissione non è dovuta in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento;
- ii) l'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, il quale stabilisce che la commissione non è dovuta quando lo sconfinamento riguardi famiglie consumatrici (consumatori), abbia importo inferiore o pari a 500 euro e durata non superiore a sette giorni consecutivi; l'esenzione è ammessa una volta per trimestre.

L'esenzione *ex lege* di cui al punto ii) impiega entrambi i parametri – ammontare e durata dello sconfinamento – previsti dall'articolo 117-*bis*, comma 4: si ritiene quindi che il legislatore abbia voluto individuare direttamente, quantomeno nella fase di prima applicazione, i casi di esenzione dal pagamento della commissione di istruttoria veloce; coerentemente, la delibera si attesta su questi casi e ne estende l'applicazione a tutte le operazioni disciplinate dalla delibera stessa. A seguito dei commenti pervenuti nel corso della consultazione pubblica, si è inoltre chiarito che:

- la commissione non si applica fintantoché lo sconfinamento non raggiunge l'ammontare complessivo di 500 euro, con la conseguenza che l'esenzione può riguardare anche più

⁽¹⁾ Cfr. articolo 12-*bis* della deliberazione 4 marzo 2003, come modificata dall'articolo 14 del d.m. 3 febbraio 2011; Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009, e successive modificazioni, Sezione XI, par. 2.

richieste che comportano uno sconfinamento, purché l'ammontare sia inferiore a 500 euro e la durata non superiore a sette giorni (comma 6, lettera a).

- la commissione non è dovuta qualora il beneficiario dell'addebito sia il medesimo intermediario (ad esempio, nel caso in cui lo sconfinamento sia determinato dall'addebito della commissione di affidamento). Si presume, infatti, che in questi casi non venga svolta l'istruttoria veloce, essendo l'addebito in ogni caso nell'interesse dell'intermediario (comma 6, lett. b).
- la commissione non è dovuta se lo sconfinamento non è stato concesso (comma 6, lett. c): l'art. 117-bis, difatti, non consente l'applicazione della commissione in mancanza di sconfinamento.

b) Tasso di interesse (comma 8)

La disposizione chiarisce, in linea con quanto previsto dall'articolo 117-bis, comma 2, del TUB, che oltre al tasso di interesse (e alla commissione di istruttoria veloce, ove ammessa), non possono essere applicati al cliente oneri ulteriori.

Viene quindi precisato che in caso di utilizzo extrafido il tasso di interesse previsto per lo sconfinamento potrà essere applicato al solo ammontare dello sconfinamento e non anche all'intero ammontare del fido. Come messo in evidenza nel par. 2 della "*Relazione sull'analisi di impatto*", lo sconfinamento non costituisce necessariamente indice di un aumento di rischiosità del cliente tale da giustificare, sempre e in via automatica, l'applicazione al fido del tasso di interesse previsto per lo sconfinamento. Conseguentemente:

- a) l'incremento automatico del tasso di interesse sul fido in caso di sconfinamento potrebbe costituire un onere indiretto sullo sconfinamento, che, come detto, è vietato dall'articolo 117-bis del TUB;
- b) qualora l'intermediario ritenga, sulla base di una valutazione specifica, che lo sconfinamento si inquadri in una situazione di accresciuta rischiosità del cliente tale da giustificare un incremento del tasso di interesse all'intero ammontare del fido, potrà procedere ad una sua revisione in presenza dei presupposti e seguendo la procedura di cui all'articolo 118 TUB.

Articolo 5 (Disposizioni finali)

Il comma 1 richiama, per gli aspetti relativi alla trasparenza e alla comparabilità dei costi, la delibera del 4 marzo 2003 e il d.m. del 7 febbraio 2011: ai sensi di questi provvedimenti la Banca d'Italia ha adottato una compiuta disciplina volta a consentire la conoscibilità dei costi e la loro comparabilità; per i rapporti con consumatori tale disciplina dà piena attuazione alla direttiva 2008/48/CE.

Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di emanare disposizioni attuative della delibera in modo da permettere di risolvere eventuali problemi applicativi con regole di maggior dettaglio, laddove ve ne fosse necessità.

Il comma 3 fa salva l'applicabilità, anche in questa materia, della deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000 sull'anatocismo.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 e 3, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

- il comma 4 chiarisce che l'esigenza di adeguarsi alla nuova disciplina in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti dettata dall'articolo 117-*bis* TUB e dalla delibera del CICR costituisce per gli intermediari un giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 118 del TUB, per avvalersi della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni dei contratti in essere. L'adeguamento dei contratti in corso dovrà avvenire entro il 1° ottobre 2012. Nei casi in cui non può essere applicato l'art. 118 TUB (perché i contratti non prevedono lo *ius variandi* a favore dell'intermediario), entro tale data dovrà essere formulata al cliente una proposta di modifica del contratto;
- il comma 5 è destinato a precisare l'entrata in vigore della disciplina; pur avendo presente che la legge prevede l'entrata in vigore al più tardi il 1° luglio 2012, la data andrà fissata in relazione ai tempi di approvazione della delibera e di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.